

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Provincia di Trento



REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2 Sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.

Per motivi particolari le adunanze consiliari possono avere luogo anche in un'altra sede adatta, sempre però nell'ambito del territorio comunale; in tale circostanza il Presidente determina il luogo e ne informa i Consiglieri comunali. Alla popolazione viene data notizia mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblicamente accessibili.

La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione e deve essere aperta almeno 30' prima dell'inizio dell'adunanza.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica.

Art. 3 Deliberazione, modifiche ed efficacia del Regolamento

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti all'adunanza.

Il Regolamento è modificato dal Consiglio comunale su proposta di un quinto dei Consiglieri o della Giunta comunale e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti all'adunanza.

Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica entrano in vigore dopo l'esecutività della relativa delibera.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si considera decaduta la precedente regolamentazione in materia.

Art. 4 Interpretazione del Regolamento

Il Regolamento è interpretato secondo i criteri dettati dalle disposizioni sulla Legge in generale secondo i principi generali dell'Ordinamento giuridico e le disposizioni statutarie.

Il Presidente durante le sedute applica le norme del presente Regolamento con l'osservanza dei principi di cui al comma precedente avvalendosi della collaborazione del Segretario comunale.

Art. 5 Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento

Il Regolamento è depositato nella sala delle adunanze del Consiglio comunale a disposizione dei Consiglieri.

Il Regolamento deve essere consegnato a cura del Segretario comunale a tutti i Consiglieri eletti in occasione della notifica dell'elezione. Copia del Regolamento è depositata in

Segreteria a disposizione dei Consiglieri comunali, degli Assessori comunali, degli elettori e di qualsiasi cittadino od associazione che ne faccia richiesta.

TITOLO II° SOGGETTI ED ORGANI

CAPO I° Il Presidente

Art. 6 Il Presidente del Consiglio Comunale

Le disposizioni riguardanti l'elezione, la durata in carica, la revoca e le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla Legge e dall'art. 10 dello Statuto.

Art. 7 Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto. Prende atto delle proposte di deliberazione presentate e ne cura gli adempimenti per l'eventuale iscrizione all'ordine del giorno.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art. 8 Presidenza delle adunanze

Il Presidente del Consiglio Comunale presiede le adunanze del Consiglio stesso, salvo che sia altrimenti stabilito dalla Legge e dallo Statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vicepresidente e, ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere anziano di cui all'art. 17.

Art. 9 Il Vicepresidente del Consiglio comunale

L'elezione, la durata in carica, la revoca e le dimissioni del Vicepresidente del Consiglio comunale sono disciplinate dall'art. 10 dello Statuto.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente informa il Vicepresidente delle più significative iniziative che intende assumere.

CAPO II° I Consiglieri comunali

Art. 10 Entrata in carica, durata del mandato, primi adempimenti

I Consiglieri comunali, proclamati eletti entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera; essi sono legittimati ad esercitare le funzioni dal momento in cui è intervenuta la loro convalida sino all'elezione dei nuovi Consiglieri, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

L'elezione dei Consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge regionale.

I Consiglieri eletti devono:

a) eleggere, con dichiarazione scritta da consegnare alla Segreteria comunale entro due giorni dal ricevimento della lettera della avvenuta elezione, il proprio domicilio nel territorio del Comune oppure un domiciliatario residente nel Comune (indicando nome e indirizzo) dove recapitare gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica; analogo termine è rispettato per successive variazioni del domicilio;

b) rendere pubblica:

- la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso la Segreteria comunale di dichiarazione annuale concernente i redditi e l'esercizio di funzioni d'amministrazione o di sindaco di società;

- le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la loro propaganda;

Art. 11 Convalida degli eletti

Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve provvedere alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli art. 5, 6, 7, e 8, LR n.1 13/1/95. La convalida del Sindaco deve aver luogo prima della convalida dei Consiglieri comunali, che il Consiglio effettua esaminando le condizioni degli eletti a norma degli art. 17, 18, 19, 21 e 22 LR n.1 13/1/95.

Art. 12 Vacanza del seggio - surrogazione

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di surroga di un Consigliere candidato Sindaco, la lista considerata è quella indicata come lista di appartenenza scelta dallo stesso al momento della dichiarazione di appartenenza ai gruppi consiliari come da Art. 18. Nel caso di parità di voti fra due o più candidati che seguono l'ultimo eletto, la surrogazione è fatta dal maggiore di età.

Il Consigliere chiamato a surrogare rimane in carica solo quanto lo sarebbe rimasto il predecessore.

Art. 13 Decadenza

La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge.

Inoltre il Consigliere decade dalla carica:

a) nel caso in cui la Legge preveda la incompatibilità per il solo cumulo di uffici e l'interessato non abbia optato per uno di essi nel termine di dieci giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina;

b) nel caso in cui non intervenga, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute del Consiglio, nel senso di mancata partecipazione ai lavori del Consiglio convocato per la trattazione di tre distinti e consecutivi ordini del giorno, risultanti tali dai relativi processi verbali. In tal caso il Presidente richiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il Presidente propone al Consiglio la pronuncia di decadenza. Il Consigliere è dichiarato decaduto con deliberazione adottata a votazione segreta ed in seduta pubblica salvo che il Consiglio non ritenga dichiararla segreta ai sensi dell' Art. 45. Il Consigliere proposto per la decadenza può partecipare alla discussione e alla votazione. Nella valutazione dei motivi addotti a giustificazione delle assenze il Presidente avrà riguardo alla normale diligenza del buon cittadino.

La decadenza dalla carica di Consigliere ha effetto dalla data di esecutività del relativo provvedimento adottato dal Consiglio.

Art. 14 Dimissioni volontarie

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio comunale nella figura del Presidente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 15 Consigliere incaricato

Il Consiglio comunale può, con atto motivato, affidare a singoli consiglieri incarichi speciali su specifiche materie.

Gli incarichi dovranno prevedere un termine di scadenza, comunque non superiore ad un anno.

Il Consigliere incaricato è invitato alle riunioni di Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

Il Consigliere incaricato dovrà ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione della struttura comunale. Allo stesso spetterà il rimborso delle spese sostenute.

Il Consigliere incaricato dovrà, al termine del proprio mandato, relazionare per iscritto al Consiglio comunale.

Art. 16 Consigliere incaricato per la Frazione di Saone

Su proposta del Sindaco e con le modalità di nomina previste dal precedente articolo, può venire scelto fra gli Assessori della frazione un delegato o, in difetto, fra i Consiglieri comunali o, infine fra gli eleggibili a Consigliere comunale.

Detto delegato, se non già Assessore, è invitato alle riunioni di Giunta nelle quali si discutono temi riguardanti la Frazione.

Allo stesso spetta il rimborso delle spese sostenute.

Art. 17 Consigliere anziano

Il Consigliere anziano è il Consigliere più anziano di età con esclusione del Sindaco.

Al Consigliere anziano compete la convocazione della seduta del Consiglio comunale nella quale si esaminano le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri.

Allo stesso compete altresì la presidenza della seduta stessa fino alla elezione del Presidente ai sensi del precedente Art. 6.

In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale, le stesse funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

CAPO III• I Gruppi consiliari

Art. 18 Costituzione

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.

Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Il candidato Sindaco che entri in Consiglio in qualità di Consigliere deve dichiarare l'appartenenza ad una lista.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capo gruppo, entro la prima riunione del Consiglio neo - eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo in Consigliere del gruppo che ha ricevuto più voti.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegga al suo interno un Capo gruppo, se presenti almeno nel numero di tre. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione scritta al Presidente.

Art. 19 Conferenza dei Capi gruppo

La conferenza dei Capi gruppo consiliari è l'organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione delle adunanze ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza, avvalendosi se ritiene della presenza di membri della Giunta o del personale del Comune.

La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

La Conferenza è convocata e presieduta del Presidente del Consiglio comunale o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in seguito alla richiesta scritta di almeno 2 Capi gruppo (da 1 capo gruppo qualora vi sia un solo gruppo di minoranza) o da tre Consiglieri, il Presidente, o chi ne fa le veci, è tenuto alla convocazione della Conferenza entro 4 giorni dal ricevimento.

I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

Le funzioni di segretario della Conferenza sono affidate ad un componente della stessa. Qualora particolari esigenze lo richiedano tali funzioni potranno essere svolte da un dipendente comunale.

CAPO IV• Le Commissioni Consiliari

Commissioni Consiliari permanenti

Art. 20 Costituzione e composizione

Qualora lo Statuto lo preveda, il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendo con apposita deliberazione la composizione e le competenze.

Tali commissioni sono costituite da Consiglieri comunali designati con criterio proporzionale secondo il numero dei consiglieri di maggioranza e di minoranza con voto plurimo, puntando ad una rappresentanza che coinvolga, sul totale delle commissioni, ogni gruppo.

La Giunta comunale, su richiesta della commissione, potrà disporre la nomina di esperti, esterni al Consiglio, che parteciperanno ai lavori, senza diritto di voto. Tali esperti dovranno avere riconosciuta competenza nelle materie trattate.

Art. 21 Presidenza e convocazione delle Commissioni

Il Presidente di ciascuna delle Commissioni permanenti è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti, nella prima riunione che viene convocata dal Sindaco. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, funzioni vicarie.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 22 Funzionamento delle Commissioni

La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le sedute sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino giudizi sulle qualità e le

attitudini di una o più persone o quando la pubblicità della seduta possa essere di pregiudizio agli interessi pubblici.

Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione ed intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un componente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tali funzioni possono essere svolte da un dipendente comunale.

Art. 23 Funzioni delle Commissioni

Le Commissioni, nell'ambito della loro funzione consultiva, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale. Possono essere altresì incaricate di studi e di verifiche nell'ambito delle materie loro assegnate.

Il parere della Commissione, se istituita, è obbligatorio su tutte le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale relativamente alla materia di competenza. In caso d'urgenza il Consiglio comunale può ugualmente deliberare prescindendo dal parere.

Provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con apposite relazioni. D'intesa con il Presidente del Consiglio comunale può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato per l'espletamento dell'incarico.

Commissioni Consiliari Speciali

Art. 24 Costituzione e composizione

Le Commissioni speciali sono costituite su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Tali Commissioni sono composte da un rappresentante, anche non Consigliere comunale, designato da ciascun gruppo che intenda aderirvi, nonché da eventuali esperti indicati dal Consiglio comunale nella delibera.

Qualora nella delibera di costituzione non sia allegato il regolamento della Commissione, si seguono i principi riportati negli articoli relativi alle Commissioni permanenti.

Art. 25 Commissioni d'inchiesta

Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti atti provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti dei Comuni in altri organismi.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e

l'inchiesta che sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

Il Consiglio comunale, preso atto delle relazioni della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito. Con le relazioni al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 26 Commissioni di studio

Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere, la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 27 Commissioni previste da leggi e regolamenti

Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le Commissioni previste da leggi e regolamenti.

Art. 28 Commissione elettorale

Per la elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale (composta dal Sindaco e da 4 membri effettivi più 4 supplenti) ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un solo nominativo. Si procede con il sistema del cosiddetto voto limitato di seguito descritto: la votazione è segreta; ad ogni Consigliere viene consegnata una scheda per esprimere il voto. Ove risultino nella scheda più di un nominativo la stessa è da considerarsi nulla.

Deve essere rappresentata la minoranza. Qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, è chiamato in commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto di maggioranza, il Consigliere di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione viene effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla nomina dei membri supplenti.

TITOLO III° ATTIVITA'

CAPO I° Adunanze del Consiglio comunale

Art. 29 Prima adunanza del Consiglio comunale

Ai sensi di Legge il Consiglio comunale è convocato, per la prima adunanza, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; la stessa deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato dal Consigliere anziano a tutti i Consiglieri secondo le formalità di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Nella prima seduta la Presidenza è assunta dal Consigliere anziano fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

Il Presidente dispone affinché sia fatto l'appello nominale dei Consiglieri e nomina due Consiglieri scrutatori. Costata, quindi, la validità della seduta e pone in discussione l'ordine del giorno.

Art. 30 Adempimenti preliminari

Nella prima seduta il Consiglio procede:

- a) alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti;
- b) alle necessarie surroghe;
- c) alla elezione del Presidente del Consiglio comunale;
- d) alla elezione del Vicepresidente del Consiglio comunale;
- e) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vicesindaco;
- f) alla presentazione della proposta degli indirizzi di Governo da parte del Sindaco;
- g) alla discussione e approvazione da parte del Consiglio comunale, in apposito documento, degli indirizzi generali di Governo.

Art. 31 Convocazione - Competenza

La convocazione del Consiglio Comunale spetta al Presidente del Consiglio.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.

Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta Provinciale.

Art. 32 Avviso di convocazione

La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità del presente Regolamento.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria.

E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.

Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e della firma del Presidente del Consiglio o di chi lo supplisce per legge nella convocazione.

Art. 33 Ordine del Giorno delle adunanze

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri comunali.

Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, stabilire l'elenco delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno osservando, di norma, la seguente disposizione: comunicazioni del Sindaco, interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte del Sindaco, proposte della Giunta comunale, proposte dei Consiglieri, proposte da discutere in seduta segreta.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono indicati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ne ricorrono le condizioni. L'ordine del giorno è inserito in tutt'uno od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 34 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, di cui all'Art. 10, a mezzo del messo comunale.

Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e l'indicazione del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le attestazioni del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

Nel caso il messo comunale si sia recato presso il domicilio indicato al Comune e non avesse potuto effettuare la consegna dell'avviso per l'assenza del destinatario e del domiciliatario designato e di ogni suo familiare, si ritiene osservato l'obbligo; analogamente si ritiene osservato nel caso in cui il domiciliatario designato non provveda tempestivamente a recapitare l'avviso.

Art. 35 Avviso di convocazione - Consegna - Termini

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni feriali (comprensivi del sabato) interi e liberi prima e con l'esclusione di quello stabilito per la riunione.

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei punti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai commi precedenti possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altra seduta.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 36 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune contestualmente alla consegna degli avvisi di convocazione e fino al giorno della riunione. Il Segretario comunale è responsabile di tale pubblicazione.

Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 37 Deposito degli atti

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, dal momento dell'invio della convocazione stessa (ordinaria, urgente o per punti aggiunti con urgenza all'ordine del giorno) fino al momento dell'adunanza.

L'orario di consultazione corrisponde, di norma, con quello degli uffici comunali, salvo diversa determinazione presa dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capi gruppo ed il Segretario Comunale.

Il testo delle proposte di deliberazione è, ove possibile, depositata entro i termini di cui ai precedenti commi. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 38 Deposito del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione, con gli allegati previsti per legge, è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge.

Esso è redatto osservando la normativa vigente in materia. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata specificata per progetti, servizi ed interventi e deve essere messo a disposizione dei Consiglieri comunali, con relativi allegati, almeno trenta giorni prima del termine previsto per l'approvazione.

Art. 39 Presentazione del rendiconto consuntivo

I risultati dell'esercizio sono espressi dal conto consuntivo che viene redatto secondo la normativa vigente in materia.

Al conto consuntivo la Giunta allega una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotte sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai relativi costi e benefici, nonché alle collaborazioni intercomunali.

Il rendiconto consuntivo e la relazione sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale almeno trenta giorni prima del termine che la Legge fissa per la loro approvazione da parte del Consiglio stesso.

CAPO II* Ordinamento e pubblicità delle adunanze

Art. 40 Adunanze di prima convocazione

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario comunale anche a mezzo di appello nominale.

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'accertamento o l'eventuale appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'accertamento sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza e fissa seduta stante, sentiti i presenti, la data della seconda convocazione, quando ciò non sia indicato nell'avviso della prima convocazione.

Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo che sia stata aperta la seduta, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi.

Nel caso che da nuovo accertamento risulti che il numero dei Consiglieri sia inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare salvo quanto disposto dal comma successivo. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Nelle sedute di prima convocazione, anche prima dell'appello si potrà procedere allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze; potranno altresì essere fatte comunicazioni del Presidente o della Giunta che non riguardino gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e non comportino deliberazioni.

Nel caso di volontà espressamente dichiarata da parte dei Consiglieri o di ragioni di interesse che impongano l'allontanamento su uno o più punti, la seduta sarà dichiarata deserta solo per tali punti e la seduta stessa riprenderà con la discussione dei successivi argomenti dell'ordine del giorno.

I Consiglieri che escono dall'aula prima dell'inizio della votazione, sia perché si trovino in situazioni di interesse o conflitto di interesse con la deliberazione sia per motivi personali, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. Si computano invece i Consiglieri arrivati in ritardo che partecipino in tutto od in parte alla discussione, ma prendano parte alla votazione sin dall'inizio.

Art. 41 I Consiglieri scrutatori e approvazione dei verbali delle adunanze precedenti

All'inizio di ciascuna seduta o per periodi determinati, il Presidente designa due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente con l'ausilio dei Consiglieri scrutatori. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Nessun Consigliere comunale può rifiutare la designazione da parte del Presidente quale Consigliere scrutatore.

Successivamente il Presidente procede alla discussione e approvazione dei verbali delle adunanze precedenti secondo le modalità stabilite dall'Art. 82,

Art. 42 Adunanza di seconda convocazione

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata con numero legale ed interrotta come da Art. 40, per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per i soli punti rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno 9 membri del Consiglio.

Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società a capitali;
- l'assunzione diretta a pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento di tributi;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
- le piante organiche e le relative variazioni;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata del Revisore del Conto;

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio comunale. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche la data e l'ora per l'eventuale seconda, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. In caso contrario l'avviso va inviato a tutti i Consiglieri. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima della data fissata.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi tra quelli elencati al precedente IV comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

Se convocata nei termini previsti per l'adunanza di prima convocazione, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e, per essi, la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 43 Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo ed eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio non disponga altrimenti.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 44 Adunanze segrete

L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle qualità o attitudini di una o più persone il Presidente invita i Consiglieri ad interrompere la discussione. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula e dispone lo spegnimento degli apparecchi di registrazione.

Art. 45 Adunanze aperte

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Giunta ed i Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sede abituale od anche nei luoghi previsti dall'Art 2 del presente Regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, oltre ai Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, può consentire anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo III* Disciplina delle adunanze

Art. 46 Potere discrezionale del Presidente

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Il Presidente riconosce la legalità e dichiara aperta la seduta, dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, fa osservare il Regolamento del Consiglio, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e vota, annuncia il risultato delle votazioni, dichiara sciolta l'adunanza ed ha facoltà di sospendere temporaneamente o per il rinvio della seduta ad altro giorno.

Qualora la seduta venga sospesa o chiusa da chi presiede l'adunanza, anche prima che si siano esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, per incidenti o per altro legittimo motivo, ed il Presidente si sia ritirato, non è dato ai Consiglieri rimasti in aula di continuare validamente la seduta sotto altra presidenza.

Art. 47 Comportamento dei Consiglieri

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in tal caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni legalmente approvate dal Consiglio.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascorra ad oltraggio o a vie di fatto, il Presidente ne può chiedere l'espulsione dall'Aula per il resto della seduta. Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Presidente è messa ai voti, senza ulteriore discussione, con votazione in forma palese. L'esclusione può essere proposta

nei confronti di un Consigliere anche per fatti di eccezionale gravità avvenuti negli uffici comunale fuori dall'Aula consiliare.

I Consiglieri che nonostante l'obbligo di allontanarsi dall'Aula, ai sensi dell'art. 14 del T.U.O.C. vi restino presenti, possono essere espulsi dal Presidente.

Nel caso in cui un Consigliere si rifiuti di ottemperare all'invito del Presidente di allontanarsi dall'aula, questi può sospendere l'adunanza e invitare il Servizio di Vigilanza Urbana e/o le Forze dell'Ordine ad eseguire le sue disposizioni.

L'uso da parte dei Consiglieri comunali di apparecchi registratori privati è ammesso nelle sedute pubbliche del Consiglio comunale, vietato invece in quelle segrete.

Art. 48 Ordine della discussione

I Consiglieri comunali prendono posto nell'Aula Consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentiti i Capi gruppo.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 49 Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni approvate dal Consiglio. Durante il corso della seduta nessuna persona estranea può avere accesso nella parte dell'Aula riservata al Consiglio. Oltre gli impiegati e gli uscieri addetti al servizio possono essere ammessi, col permesso del Presidente, funzionari del Comune od esperti in relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del Servizio di Vigilanza Urbana e/o delle Forze dell'Ordine.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dall'aula fino al termine dei lavori.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non

riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 50 Partecipazione alle adunanze degli Assessori comunali non Consiglieri

Gli Assessori comunali che non fanno parte del Consiglio comunale partecipano a tutte le adunanze del Consiglio comunale senza diritto di voto. Possono essere relatori su proposte di deliberazioni, intervengono nel dibattito, e formulano proposte, emendamenti, mozioni, ordini del giorno.

La presenza degli Assessori in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale.

CAPO IV* Funzioni del Consiglio comunale

Funzioni deliberative

Art. 51 Funzioni deliberative

Il consiglio comunale delibera:

- a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi generali di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i comuni e tra comuni ed altri enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società e capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) l'accensione di mutui e l'immissione dei prestiti obbligazionari che non siano già previsti nel bilancio di previsione;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri funzionari dirigenti, secondo quanto stabilito dallo Statuto;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune e della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;

o) ed inoltre su quelle materie che al Consiglio comunale sono state espressamente attribuite dalla normativa vigente.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo, per non più di due volte all'anno, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 52 Obbligo di astensione dalle deliberazioni

I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti dei corpi cui appartengono o degli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza o dei quali siano dipendenti, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti sino al quarto grado, o del coniuge, o degli affini fino al secondo grado, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

Tali disposizioni si applicano anche al Segretario comunale.

Art. 53 Deliberazioni immediatamente eseguibili.

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei membri in carica.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro otto giorni dall'adozione, a pena di decadenza. La deliberazione è pubblicata all'albo comunale entro cinque giorni.

Art. 54 Approvazione delle deliberazioni

Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata se adottata con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (intesi come coloro che votano favorevole, contrario o astenuto), salvo per le materie ed in questi casi nei quali siano prescritte maggioranze diverse. Fermo restando il requisito della votazione, le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono valide purché intervenga il numero minimo previsto e non riflettano materie o casi per i quali siano previste maggioranze diverse.

In caso di votazione segreta si procede secondo l'Art. 86.

Art. 55 Contenuto della deliberazione

Di ciascun argomento di deliberazione posto all'ordine del giorno, discusso e approvato nelle forme di Legge e del presente Regolamento è stesa apposita deliberazione formale. Le deliberazioni del Consiglio devono contenere una succinta motivazione, gli eventuali pareri prescritti dalla legge, la eventuale citazione delle norme giuridiche, il risultato della votazione ed il dispositivo. Se adottate in seconda convocazione va chiaramente espressa la circostanza. Deve pure risultare se la deliberazione è stata adottata in seduta pubblica o segreta.

Art. 56 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, entro dieci giorni dalla data dell'atto, e per dieci giorni consecutivi.

Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.

Se il Comune si compone di località sparse o è diviso in frazioni, il Consiglio comunale determina in quali altri luoghi debba eseguirsi nello stesso periodo di tempo la pubblicazione.

La pubblicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente leggibile. Il Segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

La raccolta di tutte le deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perché possa prenderne cognizione; ogni cittadino durante le ore d'ufficio può avere copia in carta semplice delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Funzioni di controllo e vigilanza

Annullato con provvedimento della Giunta Provinciale prot. n. 9925/2-B dd. 06.02.1998 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Diego Viviani

Art. 57 Vigilanza sulle istituzioni

Spetta al Consiglio comunale ~~di vigilare~~ sulle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni. Ove tali istituzioni non abbiano una amministrazione propria, questa è nominata dal Consiglio comunale.

Art. 58 Vigilanza sulle Amministrazioni separate dei beni di uso civico - A.S.U.C.

Spetta al Consiglio comunale provvedere direttamente, ma con contabilità separata ed in base ad apposita regolamentazione, alla amministrazione dei beni di uso civico nelle seguenti ipotesi:

- a) quando la maggioranza dei capifamiglia della frazione ne faccia richiesta;
- b) quando nel quadriennio per due volte la maggioranza dei capi famiglia della frazione non abbia partecipato alla consultazione per la elezione del Comitato;

Spetta inoltre al Consiglio comunale ratificare, con propria deliberazione di approvazione del bilancio A.S.U.C., l'ammontare del contributo annuo concordato tra il Sindaco e le Amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionale, in favore del bilancio comunale.

Art. 59 Nomina del revisore del conto

La revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore del conto eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli iscritti al ruolo ufficiale dei revisori o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere comunale, di amministratore o revisore del conto di forme associative o di cooperazione intercomunali, di azienda speciale o società per azioni che gestiscono servizi pubblici del comune interessato.

Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze, ed è rieleggibile per un solo altro mandato. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio. Il compenso è stabilito nella delibera di nomina nella misura indicata dal comma 13 dell'art 79 LP n°1 1/1993.

Potere regolamentare

Art. 60 Potere regolamentare in generale

Il Comune, in conformità alle leggi, emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale; sull'ordinamento delle istituzioni pubbliche comunali, alle quali non siano applicabili le norme degli istituti di assistenza e beneficenza; sulla gestione del patrimonio e dei servizi; sui tributi; sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi.

La deliberazione dei regolamenti di cui al presente articolo è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio comunale.

~~La proposta di regolamento deve essere consegnata ai Consiglieri comunali almeno 10 giorni prima della discussione in Consiglio comunale.~~

La proposta di regolamento viene inviata ai Consiglieri entro il termine previsto per l'avviso di convocazione del Consiglio comunale.¹

Funzione ispettiva e politica

Art. 61 Richiesta di convocazione del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare il Consiglio stesso entro 15 giorni, fissandone la relativa seduta entro un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine del precedente comma decorre dal giorno di registrazione al protocollo dell'ente.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare solamente un esame ed un dibattito generale, senza

¹Comma modificato con deliberazione consiliare n. 54/2001 dd. 14.09.2001

adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare.

Art. 62 Diritto di iniziativa

I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamento alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa è inviata al Presidente del Consiglio comunale il quale la trasmette al Sindaco ed al Segretario comunale; questi esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale successivo, indicando con l'oggetto, il Consigliere proponente. Quest'ultimo può illustrare la propria proposta al Consiglio

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Emendamenti possono essere presentati al Presidente nel corso della seduta, fino al momento in cui la discussione non sia chiusa. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono trasmesse dal Presidente al Sindaco ed al Segretario che ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza. Per le proposte presentate in corso di adunanza, il Segretario esprime, su richiesta del Presidente, parere di legittimità. Nel caso in cui il Segretario richieda tempo per acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 63 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio comunale interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

I Consiglieri hanno altresì diritto di formulare domande d'attualità su argomenti di particolare interesse per la comunità.²

Art. 64 Interrogazioni - Forma e contenuto

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o ai membri della Giunta comunale per conoscere se un determinato fatto sia vero, od una determinata circostanza sussista o meno, se il Sindaco o la Giunta comunale abbiano avuto notizie in

² Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 13/2001 dd. 05.03.2001

ordine ad una determinata questione e se tali informazioni siano esatte, se la Giunta comunale od il Sindaco abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare ed in generale per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sull'attività amministrativa del Comune. Non sono ammesse interrogazioni su argomenti estranei alla competenza degli organi comunali.

L'interrogazione viene consegnata nelle ore d'ufficio al Sindaco o ad un suo incaricato, che ne rilascia ricevuta, e per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale.

Le interrogazioni sono di norma iscritte nell'ordine del giorno della prima adunanza consiliare indetta dopo la loro presentazione e nell'ordine cronologico di questa. Le interrogazioni non potute svolgere nella prima seduta si intendono rimandate a quella immediatamente successiva.

All'inizio della adunanza consiliare il Presidente dà lettura o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. Dopo la lettura di ogni singola interrogazione il proponente può fornire delucidazioni in ordine alla medesima, intervento per il quale sono a disposizione 5 minuti; dopodiché il Sindaco o l'Assessore competente risponde alla interrogazione.

La risposta potrà essere rinviata a successiva seduta quando per la formulazione della stessa risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento. In tal caso verrà precisato il termine entro il quale verrà fornita la risposta, che non deve comunque superare i 90 giorni dalla presentazione.

L'interrogante, avuta la risposta, può intervenire solamente per dichiarare se sia rimasto o meno soddisfatto dalla risposta.

La interrogazione si intende ritirata qualora, al momento della trattazione della interrogazione, il o i proponenti siano assenti ingiustificati; la discussione viene rinviata al successivo Consiglio qualora il o i proponenti siano assenti giustificati.

Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interrogazione, l'interrogante potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.

Il Consigliere può richiedere formalmente che la risposta alla propria interrogazione venga data per iscritto. In tal caso il Sindaco o l'Assessore competente forniranno la risposta scritta entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione; l'interrogazione e la relativa risposta verranno iscritte e comunicate al Consiglio nella adunanza immediatamente successiva alla data di scadenza della consegna della risposta. Delle stesse verrà data integrale lettura senza che ne consegua discussione o replica.

Su proposta del Presidente o dei Consiglieri proponenti, se nessun Consigliere vi faccia opposizione, interrogazioni od interpellanze relative a fatti identici o strettamente connessi, sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita unica risposta.

Art. 65 Interpellanze - Forma e contenuto

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in ordine ad una determinata questione.

L'interpellanza deve essere formulata per iscritto e viene consegnata nelle ore d'ufficio al Sindaco o ad un suo delegato che ne rilascia ricevuta, e per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale.

Le interpellanze sono di norma iscritte nell'ordine del giorno della prima adunanza consiliare indetta dopo la loro presentazione e nell'ordine cronologico di questa successivamente alla trattazione delle interrogazioni.

Il Presidente dà lettura o fa dare lettura delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno. Dopo la lettura di ogni singola interpellanza il proponente o il primo dei proponenti può fornire delucidazioni in ordine alla medesima, intervento per il quale sono a disposizione 10 minuti; dopo i chiarimenti da parte del Sindaco o dell'Assessore competente i soli interpellati hanno a disposizione un tempo complessivo di 5 minuti per prendere posizione sulla risposta avuta (nel caso che i proponenti siano più di uno la replica è concessa anche ad un secondo interpellante per un tempo non superiore ai 5 minuti). Il Sindaco o l'Assessore competente intervengono da ultimi chiudendo la discussione; per tale ulteriore replica è concesso un tempo complessivo di 5 minuti.

La risposta potrà essere rinviata a successiva seduta quando per la formulazione della stessa risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento: In tal caso verrà precisato il termine entro il quale verrà fornita la risposta, che non deve comunque superare i 90 giorni dalla presentazione.

La interpellanza si intende ritirata qualora, al momento della trattazione, il o i proponenti siano assenti ingiustificati; la discussione viene rinviata al successivo Consiglio qualora il o i proponenti siano assenti giustificati.

Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interpellanza, l'interpellante potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.

Successivamente ai chiarimenti forniti in chiusura di discussione da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, l'interpellante che non si ritenga soddisfatto o qualsiasi Consigliere può trasformare l'interpellanza in mozione. In tal caso la mozione verrà posta all'ordine del giorno della adunanza immediatamente successiva o, se il contenuto della stessa lo consente, posta subito in votazione su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

Il Consigliere può richiedere formalmente che la risposta alla propria interpellanza venga data per iscritto. In tal caso il Sindaco o l'Assessore competente forniranno la risposta scritta entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione; l'interpellanza e la relativa risposta verranno iscritte e comunicate al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla data di scadenza della consegna della risposta. Delle stesse verrà data integrale lettura senza che ne consegua discussione o replica.

Su proposta del Presidente o dei Consiglieri proponenti, se nessun Consigliere vi faccia opposizione, interrogazioni od interpellanze relative a fatti identici o strettamente connessi, sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita unica risposta.

Art. 66 Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze - tempo massimo

Il tempo riservato in ogni adunanza consiliare alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà essere superiore a 60'. Trascorso tale termine il Presidente rinvierà alla successiva adunanza le interrogazioni e le interpellanze che rimangono da svolgere.

Art. 67 Mozioni

La mozione consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura tecnica od amministrativa su di un argomento rientrante nella competenza dell'Amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che l'argomento medesimo abbia già formato o meno oggetto di una interrogazione o di una interpellanza, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa.

La proposta non potrà avere contenuto immediatamente dispositivo e con effetti giuridici obbligatori; essa dovrà pertanto rappresentare una mera indicazione di natura politico - amministrativa in ordine a successivi provvedimenti e rispettivamente in merito all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte degli organi competenti. La mozione deve, fin dal momento della sua presentazione, essere completamente formulata ed avere forma e struttura simile alla deliberazione. La proposta così formulata non è soggetta ai pareri previsti dall'art 101 del Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni.

La mozione viene consegnata, nelle ore d'ufficio, al Sindaco o ad un suo incaricato che ne rilascia ricevuta, e per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale.

Le mozioni sono iscritte nell'ordine del giorno della prima adunanza consiliare convocata successivamente alla data della loro presentazione e discusse successivamente alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

La discussione e l'approvazione delle mozioni seguono l'identica procedura di discussione e di approvazione delle proposte di deliberazione.

Qualora siano state presentate due o più mozioni relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, su proposta del Presidente o dei presentatori, il Consiglio può deliberare che le predette mozioni formino oggetto di una unica discussione. In tal caso i presentatori delle singole mozioni sono iscritti a parlare secondo l'ordine di presentazione delle stesse.

Le mozioni hanno precedenza nella discussione sulle interrogazioni e sulle interpellanze che si riferiscono ad uno stesso oggetto. In tal caso gli interroganti o gli interpellanti possono ritirare le loro interrogazioni interpellanze ed hanno la parola sulla mozione in discussione subito dopo il proponente della stessa ed i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate ai sensi del comma precedente.

Venuto meno l'oggetto o lo scopo della mozione, il proponente potrà ritirare la stessa prima della lettura.

Dopo la lettura di una mozione, questa non può essere più ritirata se un quinto o più Consiglieri vi si oppongono.

Nei casi di urgenza la mozione potrà essere iscritta all'ordine del giorno della seduta in corso, qualora, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il Consiglio comunale ne riconosca l'effettiva urgenza ed indifferibilità. Prima della votazione il Presidente può concedere 5 minuti al proponente per illustrare brevemente la proposta e 5 minuti di replica ad un consigliere contrario alla proposta.

Art. 67/bis Domande d'attualità³

Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e che interessino l'amministrazione comunale.

³ Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 13/2001 dd. 05.03.2001

Le domande d'attualità, formulate per iscritto, sono presentate al Sindaco o al Presidente del Consiglio, in ore d'ufficio, entro l'ultimo giorno lavorativo prima della seduta consiliare.

Il proponente ha facoltà di illustrare la domanda per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti, quindi il Sindaco o l'Assessore rispondono per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti).

La trattazione del punto "Domande d'attualità" viene effettuata all'apertura dell'adunanza consiliare, nell'ordine cronologico di presentazione, dopo la nomina degli scrutatori e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Il tempo riservato in ogni adunanza consiliare alla trattazione del punto "Domande d'attualità" non può essere superiore a 30 (trenta) minuti, garantendo comunque la possibilità di un minimo di una domanda fino ad un massimo di tre per ogni gruppo.

Art. 68 Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere inviata al Presidente del Consiglio comunale che la deve mettere in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Art. 69 L'ordine del giorno

Su ogni argomento proposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio comunale possono essere presentati ordini del giorno. Essi contengono istruzioni e direttive agli organi di amministrazione attiva in ordine all'esecuzione ed alla attuazione delle decisioni alle quali i membri si riferiscono. Gli ordini del giorno non costituiscono provvedimenti amministrativi come effetti giuridici immediatamente obbligatori.

Gli stessi debbono essere redatti per iscritto e firmati e possono essere presentati sin dal giorno di convocazione del Consiglio. Qualora vengano discussi nel corso della seduta consiliare, la loro presentazione deve avvenire mediante deposizione sul banco del Presidente prima della votazione sull'argomento al quale essi attengono.

Gli ordini del giorno al pari delle mozioni non sono soggetti ai pareri previsti dall'art 101 del Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni; devono essere completamente formulati e avere forma e struttura simile alla deliberazione.

Non possono essere proposti, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salvo diversa decisione assunta in merito dal Consiglio stesso.

Gli ordini del giorno vengono trattati secondo l'ordine di presentazione dopo ultimata la discussione sull'argomento col quale hanno attinenza. La votazione ha luogo dopo la loro illustrazione da parte del presentatore o dei presentatori e dopo l'intervento del Sindaco o rispettivamente dell'Assessore competente.

Per la illustrazione dell'ordine del giorno da parte del presentatore o dei presentatori è a disposizione il tempo massimo di 10 minuti globali, come per la successiva replica del Sindaco o dell'Assessore competente.

Art. 70 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

Ogni Consigliere comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

I Consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità con l'art 13 del Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni ed all'art. 27 della L.R. 31 luglio '93.

I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 71 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere copia di tutti i documenti amministrativi ai sensi della normativa vigente in materia e di tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

La richiesta di copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere alla Segreteria comunale.

Il rilascio di copie avviene entro 3 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso all'atto della presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale.

Art. 72 Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

Le richieste di controllo eventuale formulate ai sensi dell'art 96, secondo e quarto comma, del Testo Unico sull'ordinamento dei Comuni, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza al Sindaco, ed all'Organo di controllo e fatte pervenire entro il termine di 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto all'Organo di controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

CAPO V• Ordine dei lavori

Art. 73 Comunicazioni - Interrogazioni

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione.

Art. 74 Ordine della trattazione degli argomenti

Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione palese a maggioranza, senza discussione.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

Per le proposte che abbiano per unico fine quello di provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto o ad un avvenimento di particolare rilievo, sempreché le stesse non impegnino il Bilancio comunale, né abbiano contenuto dispositivo, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Tali proposte, di norma, vengono trattate, successivamente ai punti preventivamente iscritti all'ordine del giorno.

Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando nel corso della discussione della proposta principale, tre Consiglieri propongano che sia nominata una Commissione per un accurato studio con incarico di riferire al Consiglio. E' questione incidentale quella che viene proposta nel corso della discussione di una proposta principale, sulla quale si manifestino notevoli dissensi a chiarimento dei quali si rendano necessari opportuni accertamenti o studi sul contenuto e sulla natura della proposta principale.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 75 Discussione - Norme generali

La trattazione degli argomenti segue il seguente ordine:

- discussione generale seguita dalle eventuali proposte che possono essere anche di rinvio;
- discussione particolareggiata dell'affare nei suoi articoli o nelle sue parti con eventuale presentazione di emendamenti, sottoemendamenti od aggiunte;
- votazione sulle proposte, mozioni od ordini del giorno che venissero presentati.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo che il

Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di 15 minuti e la seconda per non più di 10 minuti, per rispondere all'intervento di replica del relatore o del Presidente, salvo che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale.

Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 5 minuti ciascuno.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le controrepliche, dichiara conclusa la discussione.

Il Presidente può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, salvo rinunce espresse.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anche essi di intervenire, per un tempo non superiore a quello indicato, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

Art. 76 Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che stessa sia rinviata ad altra riunione.

In ordine alle questioni pregiudiziali sospensive il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 77 Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; è facoltà del Presidente decidere se il fatto sussista o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere al Consigliere che ha preso la parola per "fatto personale" solo coloro che lo abbiano provocato. Gli interventi non possono durare, ciascuno, più di 5 minuti.

Art. 78 Termine dell'adunanza

L'ora entro la quale si concludono le adunanze può essere stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, uditi i Capi gruppo.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli di particolare importanza od urgenza.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fin all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti previsti dall'ordine del giorno.

La seduta è unica anche nel caso i lavori della stessa proseguano oltre la mezzanotte.

Nel caso in cui il Consiglio non abbia stabilito un termine per la chiusura dei lavori, di norma si procede fino all'esaurimento dei punti iscritti all'ordine del giorno; se un Consigliere ne fa richiesta, il Presidente mette ai voti la proposta di conclusione dell'adunanza.

CAPO VI• Partecipazione del Segretario comunale - Il verbale dell'adunanza

Art. 79 La partecipazione del Segretario all'adunanza

Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 80 Sostituzione del Segretario nelle adunanze consiliari

Il Segretario comunale può essere sostituito nelle sedute consiliari durante la trattazione di uno o più punti all'ordine del giorno od anche per l'intera seduta, per motivi di incompatibilità del Segretario con la delibera in discussione oppure ai sensi della normativa vigente. Il Presidente propone il nome del Consigliere sostituito e mette la proposta ai voti, a meno di accordo unanime dei Consiglieri. Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 81 Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta e attesta lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale.

Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario comunale che potrà avvalersi di opportuni apparecchi di registrazione per la verifica o per il riesame della seduta.

Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della adunanza consiliare e riporta i nomi dei Consiglieri presenti e di quelli assenti, con l'indicazione per questi ultimi se la loro assenza sia o meno giustificata, gli argomenti principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, con

specificazione dei Consiglieri che abbiano espresso voto contrario o astenuto. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente e con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario o la dichiarazione venga testualmente dettata.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

Il verbale della seduta segreta deve contenere soltanto la deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la constatazione del voto. Durante la seduta segreta gli apparecchi di registrazione devono essere spenti.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi rispetto ai terzi.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 82 Il Verbale dell'adunanza - Deposito, rettifiche e approvazione

Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri. Dopo la nomina dei Consiglieri scrutatori, l'adunanza ha inizio con l'esame del processo verbale dell'adunanza precedente; l'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per gli argomenti discussi in seduta segreta. Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende sia cancellato o inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.

CAPO VII• Le votazioni

Art. 83 Modalità generali

L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente in forma palese e per alzata di mano.

La votazione per appello nominale viene effettuata nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o su richiesta di almeno 4 Consiglieri.

La votazione in forma segreta viene effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto e nel caso di cui all'Art. 86 o su richiesta di almeno 4 Consiglieri.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza. Nelle votazioni palesi (per alzata di mano e per appello nominale) si considerano presenti coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuto. Nella votazione a scrutinio segreto il numero legale è accertato al momento in cui il Presidente invita i presenti a consegnare le schede di votazione.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale (cioè l'esclusione della discussione e del voto sulla proposta);

b) la questione sospensiva (cioè la sospensione della discussione e del voto sopra la proposta);

c) gli ordini del giorno nell'ordine stabilito dal Presidente;

d) le proposte di emendamento, che si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

e) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno sette dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

f) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quando in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per gli atti a contenuto normativo ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per gli atti a contenuto normativo il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese

nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti alla approvazione preliminare di eventuali variazioni. Le proposte di variazione devono essere tali da comportare il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio; deve essere verificata la regolarità tecnica contabile e la legittimità con l'espressione dei pareri di legge, secondo quanto già esplicitato nel Regolamento.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità di votazione in corso.

Art. 84 Votazioni in forma palese

Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano di regola per alzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione dei Consiglieri scrutatori e del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendano che la loro posizione risulti nominalmente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 85 Votazione per appello nominale

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno 4 Consiglieri.

In tal caso la richiesta, anche verbale, deve essere fatta al Presidente dopo la chiusura della discussione e prima dell'inizio della votazione.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 86 Votazioni segrete

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata di norma a mezzo schede, secondo le modalità indicate dal successivo comma.

Le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza. Ciò vale per le votazioni che non avvengono con il sistema del voto limitato come da Art. 28.

Nel caso in cui si sia richiesto il sistema di votazione per voto limitato ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto nessun Consigliere o rappresentante della minoranza, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza il Consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Sono comunque fatte salve modalità diverse espressamente previste dalla legge.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

In ogni caso la maggioranza dei votanti è calcolata sul numero dei presenti in aula.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere che il Consigliere abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Nel caso di presunte irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 86/bis Non partecipazione alle votazioni⁴

Il Consigliere che non intende partecipare alle votazioni di cui agli articoli precedenti deve abbandonare la parte dell'aula riservata ai Consiglieri, Ove non si allontani e non voti, è considerato astenuto nella votazione.

Art. 87 Esito delle votazioni

Salvo che i provvedimenti, espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Salvo i casi espressamente previsti dalla Legge e dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

⁴ Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 17/2000 dd.13.04.2000

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero di voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

INDICE

pag.

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Sede delle adunanze	2
Art. 3 Deliberazione, modifiche ed efficacia del Regolamento	2
Art. 4 Interpretazione del Regolamento	2
Art. 5 Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento	2
TITOLO II° SOGGETTI ED ORGANI	3
CAPO I° Il Presidente	3
Art. 6 Il Presidente del Consiglio Comunale	3
Art. 7 Compiti e poteri del Presidente	3
Art. 8 Presidenza delle adunanze	3
Art. 9 Il Vicepresidente del Consiglio comunale	3
CAPO II° I Consiglieri comunali	3
Art. 10 Entrata in carica, durata del mandato, primi adempimenti	4
Art. 11 Convalida degli eletti	4
Art. 12 Vacanza del seggio - surrogazione	4
Art. 13 Decadenza	4
Art. 14 Dimissioni volontarie	5
Art. 15 Consigliere incaricato	5
Art. 16 Consigliere incaricato per la Frazione di Saone	5
Art. 17 Consigliere anziano	5
CAPO III° I Gruppi consiliari	6
Art. 18 Costituzione	6
Art. 19 Conferenza dei Capi gruppo	6
CAPO IV° Le Commissioni Consiliari	7
Art. 20 Costituzione e composizione	7
Art. 21 Presidenza e convocazione delle Commissioni	7
Art. 22 Funzionamento delle Commissioni	7
Art. 23 Funzioni delle Commissioni	8
Art. 24 Costituzione e composizione	8
Art. 25 Commissioni d'inchiesta	8
Art. 26 Commissioni di studio	9
Art. 27 Commissioni previste da leggi e regolamenti	9
Art. 28 Commissione elettorale	9
TITOLO III° ATTIVITA'	9
CAPO I° Adunanze del Consiglio comunale	9
Art. 29 Prima adunanza del Consiglio comunale	9
Art. 30 Adempimenti preliminari	10
Art. 31 Convocazione - Competenza	10
Art. 32 Avviso di convocazione	10
Art. 33 Ordine del Giorno delle adunanze	11
Art. 34 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità	11
Art. 35 Avviso di convocazione - Consegna - Termini	11
Art. 36 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione	12
Art. 37 Deposito degli atti	12
Art. 38 Deposito del bilancio di previsione	12
Art. 39 Presentazione del rendiconto consuntivo	12
CAPO II° Ordinamento e pubblicità delle adunanze	12
Art. 40 Adunanze di prima convocazione	13
Art. 41 I Consiglieri scrutatori e approvazione dei verbali delle adunanze precedenti	13

Art. 42 Adunanza di seconda convocazione _____	14
Art. 43 Adunanze pubbliche _____	15
Art. 44 Adunanze segrete _____	15
Art. 45 Adunanze aperte _____	15
Capo III° Disciplina delle adunanze _____	16
Art. 46 Potere discrezionale del Presidente _____	16
Art. 47 Comportamento dei Consiglieri _____	16
Art. 48 Ordine della discussione _____	17
Art. 49 Comportamento del pubblico _____	17
Art. 50 Partecipazione alle adunanze degli Assessori comunali non Consiglieri _____	18
CAPO IV° Funzioni del Consiglio comunale _____	18
Art. 51 Funzioni deliberative _____	18
Art. 52 Obbligo di astensione dalle deliberazioni _____	19
Art. 53 Deliberazioni immediatamente eseguibili. _____	19
Art. 54 Approvazione delle deliberazioni _____	19
Art. 55 Contenuto della deliberazione _____	20
Art. 56 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni _____	20
Art. 57 Vigilanza sulle istituzioni _____	20
Art. 58 Vigilanza sulle Amministrazioni separate dei beni di uso civico - A.S.U.C. _____	20
Art. 59 Nomina del revisore del conto _____	21
Art. 60 Potere regolamentare in generale _____	21
Art. 61 Richiesta di convocazione del Consiglio comunale _____	21
Art. 62 Diritto di iniziativa _____	22
Art. 63 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno _____	22
Art. 64 Interrogazioni - Forma e contenuto _____	22
Art. 65 Interpellanze - Forma e contenuto _____	23
Art. 66 Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze - tempo massimo _____	24
Art. 67 Mozioni _____	25
Art. 67/Bis Domande d'attualità _____	25
Art. 68 Mozione di sfiducia _____	26
Art. 69 L'ordine del giorno _____	26
Art. 70 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi _____	27
Art. 71 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti _____	27
Art. 72 Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità _____	27
CAPO V° Ordine dei lavori _____	28
Art. 73 Comunicazioni - Interrogazioni _____	28
Art. 74 Ordine della trattazione degli argomenti _____	28
Art. 75 Discussione - Norme generali _____	28
Art. 76 Questione pregiudiziale e sospensiva _____	29
Art. 77 Fatto personale _____	29
Art. 78 Termine dell'adunanza _____	29
CAPO VI° Partecipazione del Segretario comunale - Il verbale dell'adunanza _____	30
Art. 79 La partecipazione del Segretario all'adunanza _____	30
Art. 80 Sostituzione del Segretario nelle adunanze consiliari _____	30
Art. 81 Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma _____	30
Art. 82 Il Verbale dell'adunanza - Deposito, rettifiche e approvazione _____	31
CAPO VII° Le votazioni _____	32
Art. 83 Modalità generali _____	32
Art. 84 Votazioni in forma palese _____	33
Art. 85 Votazione per appello nominale _____	33
Art. 86 Votazioni segrete _____	33
Art. 86/bis Non partecipazione alle votazioni _____	34
Art. 87 Esito delle votazioni _____	34

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 88/97 dd. 22.12.1997, esaminata dalla Giunta Provinciale in data 06.02.1998 sub. n. 9925/2-B e modificato successivamente con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 17/2000 dd. 13.04.2000 esaminata dalla Giunta Provinciale in data 05.05.2000 n. 8101/00 mediante la quale si è proceduto all'introduzione dell'art. 86/bis;
- n. 13/2001 dd. 05.03.2001 esaminata dalla Giunta Provinciale in data 23.03.2001 n. 4416/01-AI.05 mediante la quale si è proceduto all'introduzione del secondo comma dell'art. 63 ed all'introduzione dell'art. 67/bis.
- n. 54/2001 dd. 14.09.2001 esaminata dalla Giunta Provinciale in data 12.10.2001 n. 15463/01-AI.05 mediante la quale si è modificato l'ultimo comma dell'art. 60.

Tione di Trento, 22.10.2001

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Maria Molinari